

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Settore Penale

**RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
IN MATERIA PENALE
(MARZO 2026)**

Rel. n. 32/2026

Roma, 17 aprile 2026

Parte I. DIRITTO PENALE4

I.1. Sospensione del procedimento con messa alla prova: infondatezza delle q.l.c. dell'art. 168-*bis*, comma 4, cod. proc. pen., sollevate in riferimento agli artt. 3, 27, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, par. 2, CEDU 4

I.2. Applicazione della novella in tema di sospensione della prescrizione ai fatti commessi prima del 1° gennaio 2020: infondatezza delle q.l.c. dell'art. 2, comma 1, lett. a), della l. n. 134 del 2021 in combinato disposto con l'art. 1, comma 2, della l. n. 3 del 2019, nella parte in cui, secondo il "diritto vivente", consentono l'interpretazione in base alla quale la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen., nel testo introdotto dalla l. n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi dal 3.8.2017 al 31.12.2019, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost.....7

I.3. Divieto di concessione della sospensione condizionale della pena in caso di precedente condanna a pena detentiva superiore ai limiti previsti *ex lege*, anche in ipotesi di riabilitazione: illegittimità costituzionale dell'art. 164, secondo comma, n. 1), cod. pen., nella parte in cui preclude la concessione della sospensione condizionale della pena a chi abbia riportato precedente condanna a pena detentiva per la quale sia intervenuta riabilitazione, anche nell'ipotesi in cui le pene cumulate siano superiori ai limiti di cui agli artt. 163 e 164 cod. pen.; non fondatezza della q.l.c. dell'art. 178, ultimo inciso, cod. pen. sollevata in riferimento agli artt. 3, 5 e 27 Cost.10

I.4. Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: illegittimità costituzionale dell'art. 131-*bis*, terzo comma, n. 3), cod. pen., nella parte in cui prevede che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto tentato di estorsione previsto dall'art. 629, primo comma, cod. pen.; inammissibilità delle q.l.c. dell'art. 131-*bis*, terzo comma, n. 3), cod. pen., nella parte in cui prevede che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto consumato previsto dall'art. 629, primo comma, cod. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, commi primo e terzo, Cost.....12

I.5. Consumazione del reato e configurabilità del tentativo di rapina impropria: infondatezza della q.l.c. dell'art. 628, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui richiede che la condotta violenta o minacciosa sia tenuta «immediatamente dopo la sottrazione», anziché «immediatamente dopo l'impossessamento», sollevate in riferimento all'art. 3 Cost14

PARTE II. PROCEDURA PENALE.....17

II.1. Misure cautelari: inammissibilità delle q.l.c. degli artt. 282-*ter*, commi 1 e 2, e 275-*bis* cod. proc. pen., sollevate in riferimento agli artt. 3, 13 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 2, 3, 7 e 8 CEDU.17

II.2. Incompatibilità a partecipare al giudizio di rinvio del giudice dell'esecuzione che si sia pronunciato o abbia concorso a pronunciare ordinanza sull'istanza di revoca di sentenze irrevocabili di condanna per *bis* in idem: illegittimità costituzionale degli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lett. *a*), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che, dopo l'annullamento da parte della Corte di cassazione, non possa partecipare al giudizio di rinvio il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di revoca (anche parziale) in sede esecutiva di sentenze irrevocabili di condanna emesse contro la stessa persona per il medesimo fatto, ai sensi dell'art. 669 cod. proc. pen.....18

PARTE III. DIRITTO PENITENZIARIO E DELL'ESECUZIONE 20

III.1. Isolamento disciplinare: inammissibilità delle q.l.c. degli artt. 33, comma 1, lett. *b*), e 39, primo comma, n. 5), ord. pen., sollevate in riferimento agli artt. 3, 15, 27, terzo comma, e 32 Cost., nonché, in via subordinata, l'art. 40 ord. pen., sollevate in riferimento agli artt. 3, 15,

27, terzo comma, e 32 Cost., nonché, in via subordinata, l'art. 40 ord. pen., sollevata in riferimento all'art. 15 Cost.20

PARTE IV. LEGISLAZIONE SPECIALE: a) IN GENERE..... 23

IV.1. Reato di omessa custodia di armi per inosservanza, da parte del detentore comune, dell'obbligo di assicurarne la custodia con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica: infondatezza delle q.l.c. del combinato disposto dell'art. 20, primo comma, primo periodo, e secondo comma, della legge n. 110 del 1975, sollevate in riferimento agli artt. 24, 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 CEDU; inammissibilità delle q.l.c. aventi il medesimo oggetto, sollevate in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.....23

IV.2. Favoreggiamento della prostituzione: infondatezza delle q.l.c. dell'art. 3, primo comma, n. 8), della legge n. 75 del 1958, relativamente alla condotta di favoreggiamento della prostituzione, nella parte in cui commina la pena della reclusione «da due a sei anni» anziché «fino a sei anni» o, in subordine, nella parte in cui non prevede la possibilità di attenuare il trattamento sanzionatorio per i casi di lieve entità, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost26

IV.3. Utilizzo o resa di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del reddito di cittadinanza: infondatezza delle q.l.c. dell'art. 7, comma 1, del d. l. n. 4 del 2019, come convertito, nella parte in cui punisce «con la reclusione da due a sei anni» anziché «con la reclusione da sei mesi a tre anni» o, «in subordine», «con la reclusione da sei mesi a sei anni», chiunque, al fine di ottenere indebitamente il «reddito di cittadinanza» rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.29

PARTE V. LEGISLAZIONE SPECIALE: b) IMMIGRAZIONE 32

V.1. Permanenza nel CPR fino alla decisione sulla convalida dell'ulteriore provvedimento di trattenimento eventualmente adottato dal questore, nel caso di mancata convalida del provvedimento di trattenimento adottato nei confronti del richiedente che abbia presentato domanda di protezione internazionale in un centro di cui all'art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998: inammissibilità delle q.l.c. dell'art. 6, comma 2-*bis*, del d.lgs. n. 142 del 2015, introdotto dall'art. 1, comma 2-*bis*, lett. a), del d.l. n. 37 del 2025, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 5 CEDU, all'art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti umani e all'art. 9 del Patto internazionale sui diritti

civili e politici, nonché in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 CDFUE.....32

Parte I. DIRITTO PENALE.

I.1. Sospensione del procedimento con messa alla prova: infondatezza delle q.l.c. dell'art. 168-bis, comma 4, cod. proc. pen., sollevate in riferimento agli artt. 3, 27, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, par. 2, CEDU.

I.1.1. Con **sentenza n. 30 del 2026, depositata il 17 marzo 2026**, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis, comma 4, cod. proc. pen., sollevate in riferimento agli artt. 3, 27, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, par. 2, CEDU.

I.1.2. Il **giudice a quo** (Tribunale di Firenze), in via principale, censura la disposizione per violazione dei sopra citati parametri costituzionali, «nella parte in cui prevede il divieto di concessione una ulteriore volta della sospensione con messa alla prova dell'imputato anche per l'ipotesi in cui il procedimento in cui la messa alla prova era già stata concessa si sia concluso con sentenza di proscioglimento».

Il Tribunale rimettente assume che il «divieto di una seconda concessione della sospensione con messa alla prova», previsto unicamente per la messa alla prova degli adulti e svincolato da ogni considerazione sulla natura, delittuosa o contravvenzionale, dei reati, sull'esito (positivo o negativo) della prova, sulla distanza temporale tra i vari procedimenti e sull'epoca di commissione dei fatti, confligga con la presunzione di innocenza (artt. 27, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 2, CEDU). Un meccanismo così congegnato presenterebbe una «connotazione stigmatizzante» e recherebbe un *vulnus* alla componente non soltanto procedurale, ma anche "ultraprocedurale" della presunzione di innocenza. Il divieto si rivelerebbe poi irragionevole (art. 3 Cost.) e disarmonico rispetto ai principi sanciti dall'art. 27, terzo comma, Cost., in quanto vanificherebbe le finalità di un istituto «ricco di connotati positivi (sia per l'imputato, sia per l'ordinamento, sia per lo Stato-Amministrazione)» e «profondamente ispirato da una finalità rieducatrice e connotato da ottime potenzialità in tal senso». La disposizione censurata sarebbe lesiva dell'art. 3 Cost. anche sotto un distinto profilo, posto che determinerebbe un'arbitraria disparità di trattamento rispetto ad altri istituti (l'applicazione della pena su richiesta delle parti; l'oblazione; il decreto penale e l'estinzione del reato in séguito a condotte riparatorie), che, pur non imponendo il percorso articolato e impegnativo della messa alla prova, non contemplerebbero il divieto censurato. Ulteriore profilo di irragionevolezza deriverebbe, inoltre, dal fatto che l'imputato possa accedere alla sospensione condizionale della pena ma non possa fruire della sospensione del procedimento con messa alla prova, che si accompagna a un impegno più cospicuo.

In via gradata, il Tribunale solleva questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione, «nella parte in cui esclude che possa essere concessa un'ulteriore volta la messa alla prova, pur dopo che siano decorsi tre anni dalla sentenza di proscioglimento per estinzione del reato per l'esito positivo della messa alla prova», assumendo la violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., in quanto un divieto che permane, senza limiti di tempo, si dimostrerebbe irragionevole e distonico rispetto a quello che è «l'essenziale profilo rieducativo» della messa alla prova.

I.1.3. Respinte le eccezioni d'inammissibilità delle questioni per difetto di rilevanza e per incoerente formulazione del *petitum* dell'Avvocatura generale dello Stato, la Corte affronta nel merito le questioni, ritenendole **infondate**.

I.1.3.1. Partendo dall'esame della questione "principale", dichiara **non fondate le questioni concernenti la violazione della presunzione di innocenza, sancita dall'art. 27, secondo comma, Cost. e presidiata, per il tramite dell'art. 117, primo comma, Cost., anche dall'art. 6, paragrafo 2, CEDU, nell'interpretazione oramai consolidata nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo.**

Come già affermato dalla giurisprudenza costituzionale, nel procedimento speciale della messa alla prova, alternativo al giudizio, «non manca, in via incidentale e allo stato degli atti (perché l'accertamento definitivo è rimesso all'eventuale prosieguo del giudizio, nel caso di esito negativo della prova), una considerazione della responsabilità dell'imputato, posto che il giudice, in base all'art. 464-*quater*, comma 1, cod. proc. pen., deve verificare che non ricorrono le condizioni per «pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129» cod. proc. pen., e anche a tale scopo può esaminare gli atti del fascicolo del pubblico ministero, deve valutare la richiesta dell'imputato, eventualmente disponendone la comparizione (art. 464-*quater*, comma 2, cod. proc. pen.), e, se lo ritiene necessario, può anche acquisire ulteriori informazioni, in applicazione dell'art. 464-*bis*, comma 5, cod. proc. pen.» (sentenza n. 91 del 2018).

E tuttavia – prosegue la Corte – il divieto di concedere per più di una volta la sospensione del procedimento con messa alla prova non si riconnette a una precedente affermazione di responsabilità penale o a un malcelato stigma di colpevolezza, ma è espressivo della **scelta discrezionale del legislatore di offrire una sola volta alla persona accusata di un reato la possibilità di evitare la stessa celebrazione di un processo** attraverso un percorso alternativo dai marcati tratti rieducativi e riparatori, cui corrisponde un impegno dei servizi dell'esecuzione penale esterna nella predisposizione del programma e nella verifica del relativo esito.

La scelta adottata è riconducibile a quell'ampio margine di apprezzamento che compete al legislatore nella modulazione degli istituti di diritto punitivo "non carcerario", in base alla considerazione per cui **l'esistenza di un nuovo procedimento penale a carico della stessa**

persona mostra che il percorso già esperito non si è rivelato idoneo a distoglierlo dalla commissione del reato che ora gli viene attribuito.

I.1.3.2. Viene, altresì, **esclusa la violazione del principio di uguaglianza**, stante **l'irriducibile particolarità dell'istituto della messa alla prova**, il quale, da un lato, mutua taluni tratti delle esperienze anglosassoni della *probation* e della *diversion*, dall'altro lato, risponde, nella sua innovatività, a una pluralità di funzioni. Per tali ragioni esso mal si accorda con la valutazione comparativa, al metro dell'art. 3 Cost., con gli istituti già sperimentati dall'ordinamento e richiamati dal rimettente (tra cui l'applicazione della pena su richiesta delle parti, l'oblazione, l'estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 163-ter cod.pen. e la messa alla prova dei minori).

I.1.3.3. Vengono, infine, **disattese le censure di irragionevolezza e di violazione del finalismo rieducativo della pena**, osservando che l'imposizione di limiti e condizioni, lungi dal rappresentare una soluzione eccentrica, deve ritenersi connaturata all'introduzione del beneficio in esame, come confermato, per un verso, dall'analisi dei precedenti progetti riformatori e del dibattito parlamentare, e, per altro verso, dal **carattere spiccatamente premiale dell'istituto**, che giustifica, quale **contrappeso tutt'altro che irragionevole e sproporzionato, la previsione del divieto di concessione per una seconda volta e il perdurare di tale divieto anche dopo il trascorrere di un determinato lasso di tempo**.

D'altronde – si aggiunge – è **la stessa ratio ispiratrice dell'istituto, chiamato a contemperare molteplici istanze (di rieducazione, di riparazione, di prevenzione speciale)** e a offrire a chi intenda sperimentarlo un'occasione preziosa di recupero sociale, a giustificare una limitazione nell'accesso, che ne salvaguardi l'autentica vocazione risocializzante.

La disciplina delineata dalla legge rappresenta il **punto di equilibrio tra i contrapposti interessi in gioco**, tutti di primario rilievo costituzionale: l'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.) e il principio di presunzione di innocenza (art. 27, secondo comma, Cost.), con il suo corollario *nulla poena sine iudicio*. L'individuazione di un limite alla fruizione della messa alla prova è, quindi, parte integrante del bilanciamento attuato dal legislatore ed è funzionale all'obiettivo di garantirne la complessiva compatibilità costituzionale.

Né si rivela dirimente il richiamo alla finalità deflattiva per i reati di contenuta gravità, pure in altre occasioni valorizzato dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 90 del 2025), in quanto la sua attuazione è demandata alla prudente valutazione del legislatore, e, comunque, la riduzione dei procedimenti pendenti non esaurisce le molteplici e complesse funzioni della messa alla prova degli adulti e con queste dev'essere bilanciata.

In sostanza, il limite oggetto di censura persegue l'obiettivo di preservare la prevenzione speciale, senza sacrificare l'autentica vocazione rieducativa dell'istituto e senza pregiudicare la finalità di alleviare in modo effettivo, in una prospettiva di più ampia durata, il carico dei procedimenti pendenti.

I.1.4. Da tutte le considerazioni svolte la Corte fa quindi discendere **la non fondatezza di tutte le questioni sollevate**, ivi comprese quelle **sollevate in via subordinata**.

I.2. Applicazione della novella in tema di sospensione della prescrizione ai fatti commessi prima del 1° gennaio 2020: infondatezza delle q.l.c. dell'art. 2, comma 1, lett. a), della l. n. 134 del 2021 in combinato disposto con l'art. 1, comma 2, della l. n. 3 del 2019, nella parte in cui, secondo il "diritto vivente", consentono l'interpretazione in base alla quale la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen., nel testo introdotto dalla l. n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi dal 3.8.2017 al 31.12.2019, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost.

I.2.1. La Corte costituzionale, con **sentenza n. 38 del 2026, depositata il 23 marzo 2026**, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 27 settembre 2021, n. 134 (Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari) in combinato disposto con l'art. 1, comma 2, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), «nella parte in cui, secondo il "diritto vivente" (Cass. pen. sez. un. 12.12.2024-5.6.2025, n. 20989), consentono l'interpretazione in base alla quale la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159, commi 2, 3 e 4, c.p., nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017, si applica ai reati commessi dal 3.8.2017 al 31.12.2019, mentre [...] dovrebbe ritenersi definitivamente abrogata anche per tali reati», sollevate in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost.

I.2.2. Il **giudice a quo** (Corte di appello di Lecce), investito dell'appello proposto da un imputato avverso la sentenza che lo ha ritenuto responsabile di un'insolvenza fraudolenta commessa, secondo l'accusa, il 22 e il 23 agosto 2017, nella sostanza, censura il diritto vivente risultante dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 20989 del 2025, secondo il quale le modifiche introdotte dalla legge n. 134 del 2021 alla disciplina della sospensione della prescrizione di cui all'art. 159, secondo comma, cod. pen. non sono applicabili ai fatti commessi prima del 1° gennaio 2020. A suo parere, tale interpretazione contrasterebbe con il tenore letterale della legge e, per tale ragione, violerebbe l'art. 25, secondo comma, Cost. Inoltre, essa determinerebbe un risultato irragionevole e, pertanto, in contrasto con l'art. 3 Cost., impedendo che la riforma del 2021, in quanto *lex mitior*, si applichi retroattivamente ai fatti commessi antecedentemente al 1° gennaio 2020 e, segnatamente, ai fatti commessi durante la vigenza della legge n. 103 del 2017.

I.2.3. La Corte, previa una sintetica disamina del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, ivi compresa la sopra ricordata sentenza delle Sezioni unite, nel merito, ha dichiarato **non fondate** le questioni sollevate.

I.2.3.1. Quanto alla **censura di cui all'art. 25 Cost.**, premesso che il principio di legalità trova applicazione anche alla disciplina dell'istituto della prescrizione, che ha natura di diritto sostanziale e non processuale, ne viene esclusa la violazione nel caso in esame.

La Consulta, infatti, **esclude che l'interpretazione delle Sezioni Unite censurata dal rimettente possa essere ritenuta in contrasto con il tenore letterale delle disposizioni interpretate.**

Secondo la prospettazione del rimettente la «forzatura» dell'interpretazione dell'art. 1, comma 2, della legge n. 3 del 2019 offerta dalle Sezioni Unite risiederebbe nell'aver letto l'indicazione per cui le disposizioni «entrano in vigore il 1° gennaio 2020» come espressiva della volontà del legislatore di restringere l'applicabilità delle disposizioni stesse ai *fatti commessi a partire* dalla data in questione; ponendosi quindi in contrasto con il tenore letterale delle espressioni utilizzate dal legislatore, che sarebbero meramente riferibili alla data di entrata in vigore della riforma, non già alla sua possibile applicazione retroattiva ai fatti pregressi.

La Corte osserva però che – a prescindere dal rilievo che la disciplina di cui al secondo comma dell'art. 159 cod. pen. introdotta nel 2019 era certamente peggiorativa per gli imputati rispetto a quella prevista nel 2017, e, come tale, comunque inapplicabile ai fatti commessi tra l'agosto 2017 e il dicembre 2019 in forza non solo dell'art. 2 cod. pen., ma anche dello stesso art. 25, secondo comma, Cost. – **il nodo che le Sezioni Unite erano chiamate a sciogliere era estraneo all'eventuale effetto retroattivo della riforma del 2019 (che nessuno aveva mai ipotizzato), riguardando, invece, l'efficacia nel tempo delle modifiche apportate alla disciplina con la successiva legge n. 134 del 2021.** Più precisamente, le Sezioni Unite dovevano chiarire se le modifiche apportate nel 2021 all'art. 159 cod. pen. avessero determinato il venir meno della causa di sospensione del corso della prescrizione introdotta nel secondo comma del medesimo art. 159 cod. pen. dalla legge n. 103 del 2017, con effetto esteso anche ai fatti commessi sotto il vigore di quest'ultima legge. Su questo specifico profilo, la legge n. 134 del 2021 era affatto silente, non rinvenendosi, dunque, nessun dato testuale, in ipotesi, ignorato o calpestato dalle Sezioni unite, nel complesso percorso argomentativo che le ha indotte a concludere nel senso dell'esclusione di qualsiasi effetto delle modifiche apportate nel 2021 rispetto ai fatti commessi dall'agosto 2017 al dicembre 2019.

Analogamente viene escluso il prospettato contrasto con l'art. 25, secondo comma, Cost. ad opera del passaggio argomentativo delle Sezioni unite - che il rimettente ritiene costituire una seconda «forzatura interpretativa» - in base al quale il contenuto normativo dell'art. 159, secondo comma, numero 1), cod. pen., nella versione modificata dalla legge n. 3 del 2019 (e dunque la sospensione *sine die* della prescrizione dopo la sentenza di primo grado), sarebbe stato in effetti trasfuso, o riallocato, nel nuovo art. 161-*bis* cod. pen. Decisiva in tal senso viene ritenuta la considerazione che il rimettente non ha indicato alcun dato testuale nella legge n. 134 del 2021 con il quale questo passaggio argomentativo risulterebbe incompatibile. **La sua censura si risolve nell'espressione di un dissenso – in sé legittimo, ma certamente**

insuscettibile di tradursi in un vizio di illegittimità costituzionale del diritto vivente – contro la complessiva operazione interpretativa compiuta dalle Sezioni unite.

La Corte, infine, esclude che le Sezioni unite, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice *a quo*, abbiano fatto indebitamente "rivivere" una disposizione abrogata dalla riforma del 2019 (e, cioè, l'art. 159, secondo comma, cod. pen., nella versione introdotta nel 2017), in spregio ancora una volta all'art. 25, secondo comma, Cost. E ciò in quanto **l'abrogazione di una disposizione non comporta la sua definitiva scomparsa dall'ordinamento.** Infatti, in diritto penale, la disposizione abrogata continua di regola ad applicarsi ai fatti commessi nel tempo in cui è stata in vigore laddove sia più favorevole di quella che l'ha abrogata, sostituendola con una diversa e più severa disciplina. Le Sezioni unite hanno preso atto dell'avvenuta abrogazione dell'art. 159, secondo comma, cod. pen., a opera della riforma del 2021; ma al tempo stesso hanno tenuto ferma, in esito a un percorso argomentativo certo non incompatibile con la lettera di alcuna disposizione, l'applicabilità della disciplina in vigore al tempo dei fatti commessi, ritenendo che la disciplina sopravvenuta avesse inteso confinare la propria efficacia ai fatti commessi dopo il 1° gennaio 2020.

I.2.3.2. A un esito di infondatezza giunge anche la **seconda censura**, relativa all'asserita incompatibilità dell'interpretazione delle Sezioni unite con il **principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost.**, sotto lo specifico profilo dell'ingiustificata **deroga alla ordinaria retroattività della legge penale più favorevole.**

La Corte – nel rammentare che una norma enucleata dalla giurisprudenza può essere censurata per il suo contrasto con tale principio costituzionale, alla presenza di due condizioni: a) essa sottragga i fatti compiuti sotto il vigore di una precedente disciplina a una più favorevole disciplina entrata in vigore successivamente, e b) non sussistano ragioni di preminente rilievo costituzionale per giustificare tale conseguenza – esclude la sussistenza già del primo di tali presupposti, dal momento che la disciplina introdotta dalla legge n. 134 del 2021 non può ritenersi più favorevole rispetto a quella risultante dalla legge n.103 del 2017.

Sul punto, viene osservato che **la valutazione del carattere più o meno favorevole di una determinata disciplina penale** – tanto ai fini dell'applicazione dell'art. 2 cod. pen., quanto a quelli della verifica della sostenibilità costituzionale di eventuali deroghe al principio della retroattività *in mitius* della norma penale successiva – non può essere effettuata sulla base del confronto tra singole sue disposizioni, ma **deve necessariamente considerare l'insieme delle previsioni che, nel loro combinato disposto, incidono sulla sua applicazione nel caso concreto**, e in particolare sull'esito - che qui rileva - di estinzione o non estinzione del reato per prescrizione. La legge n. 134 del 2021 ha bensì abrogato l'art. 159, secondo comma, cod. pen. – che, nella versione modificata nel 2019, prevedeva una "sospensione" *sine die* del corso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado o del decreto penale di condanna; ma ha contestualmente introdotto un nuovo art. 161-*bis* cod. pen., che dispone oggi la «cessazione» del corso della prescrizione dopo la pronuncia della sentenza di primo grado. Il

risultato pratico, quanto meno con riferimento all'ipotesi della sentenza di primo grado oggetto di impugnazione nel giudizio *a quo*, è esattamente il medesimo: **il termine prescrizione si arresta, in maniera di regola definitiva, dopo la sentenza di primo grado. E tale risultato è certamente sfavorevole, per l'imputato, rispetto a quello prefigurato dall'art. 159, secondo comma, cod. pen., nella versione introdotta dalla legge n. 103 del 2017**, che stabiliva invece la sospensione per un solo anno e mezzo del corso della prescrizione prima nel giudizio di appello, e poi in quello di cassazione. Né a diverse conclusioni rispetto al ritenuto carattere sfavorevole, per l'imputato, della riforma del 2021 si giunge se si considera il "contrappeso" rappresentato dall'introduzione, nel nuovo art. 344-*bis* cod. proc. pen., dell'improcedibilità del giudizio di appello o di cassazione, in quanto tale improcedibilità non si applica ai reati commessi anteriormente al 1° gennaio 2020, e più in particolare a quelli commessi sotto il vigore della disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017.

I.2.4. La Corte, dunque, **esclude che l'interpretazione delle Sezioni unite penali della Corte di cassazione, nella parte che rileva nel giudizio *a quo*, contrasti con il principio della retroattività della legge penale più favorevole.**

I.3. Divieto di concessione della sospensione condizionale della pena in caso di precedente condanna a pena detentiva superiore ai limiti previsti *ex lege*, anche in ipotesi di riabilitazione: illegittimità costituzionale dell'art. 164, secondo comma, n. 1), cod. pen., nella parte in cui preclude la concessione della sospensione condizionale della pena a chi abbia riportato precedente condanna a pena detentiva per la quale sia intervenuta riabilitazione, anche nell'ipotesi in cui le pene cumulate siano superiori ai limiti di cui agli artt. 163 e 164 cod. pen.; non fondatezza della q.l.c. dell'art. 178, ultimo inciso, cod. pen. sollevata in riferimento agli artt. 3, 5 e 27 Cost.

I.3.1. Con **sentenza n. 32 del 2026, depositata il 19 marzo 2026**, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 164, secondo comma, numero 1), cod. pen., nella parte in cui preclude la concessione della sospensione condizionale della pena a chi abbia riportato precedente condanna a pena detentiva per la quale sia intervenuta riabilitazione, anche nell'ipotesi in cui le pene cumulate siano superiori ai limiti di cui agli artt. 163 e 164 cod. pen., e ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 178, ultimo inciso, cod. pen. sollevata in riferimento agli artt. 3, 5 e 27 Cost.

I.3.2. Il **giudice *a quo*** (il GUP del Tribunale di Catania) – chiamato a pronunciarsi, in relazione a un'imputazione per il delitto di omicidio stradale di cui all'art. 589-*bis* cod. pen., su un'istanza di patteggiamento che prevede l'applicazione della pena di anni uno, mesi due e giorni sei di reclusione, subordinata al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale – si dice impossibilitato ad accogliere l'istanza, visto che l'art. 164, secondo comma, numero 1), cod. pen. preclude il riconoscimento del beneficio a chi abbia riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se, come nel caso di specie, è intervenuta la riabilitazione,

trattandosi, peraltro, di due precedenti risalenti nel tempo (le cui sentenze di condanna sono divenute definitive nel 1968 e nel 1977), uno per delitto di furto aggravato, sanzionato con la pena della reclusione di anni due e mesi cinque, congiunta a quella della multa di euro 30,99 (convertita), e uno per contravvenzione relativa alla violazione delle norme sull'assicurazione obbligatoria di autoveicoli e natanti, sanzionata con cinque giorni di arresto e a euro 5,16 di ammenda (anch'essa convertita).

I.3.3. La Corte, respinte le eccezioni sollevate dall'Avvocatura generale dello Stato, **ha ritenuto fondate le questioni in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., con assorbimento dell'ulteriore censura di violazione dell'art. 25 Cost., dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 164, secondo comma, n. 1), cod. pen.**

Ha ritenuto, invece, non fondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 178 dello stesso codice, trattandosi di disposizione che si limita a disciplinare le conseguenze della riabilitazione che, dunque, non ha l'effetto di precludere, in presenza di una precedente condanna oggetto di riabilitazione, la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

I.3.3.1. La Corte, dopo aver sinteticamente ricostruito la disciplina di condizioni ed effetti della riabilitazione, si concentra sull'evoluzione di cui nel tempo è stata protagonista la sospensione condizionale della pena. Viene, quindi, rammentato che è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo il divieto di doppia concessione, al contempo escludendo l'illegittimità costituzionale della scelta legislativa di limitare a due volte la fruizione del beneficio (sentenza n. 133 del 1980, in senso analogo sentenza n. 361 del 1991), e che è stato ammesso che esso possa essere accordato, per la prima volta, in presenza di una precedente condanna a pena non sospesa (sentenza n. 95 del 1976), in quanto la valutazione sull'applicabilità della sospensione condizionale, lungi dall'essere affidata ad automatismi, deve compiersi sul presupposto che «la personalità umana è soggetta ad evoluzione e cambiamenti», non essendo, pertanto, «ragionevole condizionare l'apprezzamento sulla proclività al delitto del colpevole» a una «valutazione effettuata in tempo precedente o addirittura remoto da altro giudice» (così, nuovamente, sentenza n. 95 del 1976), dovendo, invece, lasciarsi all'autorità giudiziaria, chiamata a pronunciarsi sulla responsabilità per il nuovo reato, la libertà di compiere quella «prognosi di ravvedimento» – che è alla base della concessione del beneficio – «secondo le regole di giudizio di cui all'art. 133 del codice penale» (sentenza n. 361 del 1991) e nella prospettiva che concepisce la sospensione condizionale come uno di quegli «istituti chiave nell'ottica della funzione oggi costituzionalmente assegnata alla pena dall'art. 27, terzo comma, Cost.» (sentenza n. 208 del 2024).

I.3.3.2. In esito alla mirata ricostruzione normativa e giurisprudenziale, la Corte reputa **irragionevole che – per il sol fatto dell'esistenza di una precedente condanna, oggetto di riabilitazione – sia preclusa al giudice quella valutazione prognostica sull'assenza di proclività a delinquere che gli è, invece, consentita in presenza di una condanna**

anteriormente comminata e sospesa, e dunque pur sempre basata su di una prognosi di non recidività rivelatasi fallace. Non si comprende, infatti, quale sia il maggior "stigma" che connota – rispetto a quanto si verifica nell'ipotesi da ultimo delineata – la condotta del soggetto riabilitato, giacché il medesimo ha disatteso le aspettative in ordine alla propria completa risocializzazione non meno di chi abbia già fruito della sospensione, potendone, però, beneficiare nuovamente.

Precisa la Corte come non sia preclusivo dell'accoglimento della quesitone sollevata la circostanza che da esso deriverebbe che la fruizione della sospensione condizionale sarebbe consentita anche in ipotesi di superamento – in ragione del cumulo delle pene detentive irrogate, rispettivamente, con la precedente pronuncia, oggetto di riabilitazione, e con quella successiva – dei limiti di cui al combinato disposto degli artt. 163 e 164, quarto comma, cod. pen. Tale circostanza deve, infatti, considerarsi una conseguenza intrinsecamente connaturata alle caratteristiche proprie dell'istituto della riabilitazione, la quale comporta l'estinzione di «ogni» effetto penale della condanna, tra i quali, dunque, una volta rimossa, in ragione della decisione della Corte, l'automatica preclusione alla concessione della sospensione condizionale, derivante dalla precedente condanna oggetto di riabilitazione, si pone anche quello che la pena detentiva per delitto già comminata non potrà assumere rilievo neppure ai fini del cumulo previsto dagli artt. 163 e 164, quarto comma, cod. pen.

I.3.3.3. In chiusura la Corte puntualizza che la fisiologica mancata irreversibilità della "neutralizzazione" degli effetti della condanna oggetto di riabilitazione (conseguente alla possibile revoca di diritto della riabilitazione già intervenuta) non toglie che, in tale ipotesi, resta ferma, per il giudice chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità per tale ulteriore reato, la possibilità di procedere alla revoca della riabilitazione, giusta il disposto dell'art. 683, comma 1, secondo periodo, cod. proc. pen., a mente del quale è il tribunale di sorveglianza a decidere sulla revoca della riabilitazione, sempre che non sia già stata «disposta con la sentenza di condanna per altro reato». E, dunque, in presenza di tale situazione, rivivendo – in ragione della disposta revoca – gli effetti della precedente condanna, tornerebbe a operare anche la preclusione alla concessione della sospensione derivante dal cumulo delle pene di cui al combinato disposto degli artt. 163 e 164, quarto comma, cod. pen.

I.4. Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, n. 3), cod. pen., nella parte in cui prevede che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto tentato di estorsione previsto dall'art. 629, primo comma, cod. pen.; inammissibilità delle q.l.c. dell'art. 131-bis, terzo comma, n. 3), cod. pen., nella parte in cui prevede che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto consumato previsto dall'art. 629, primo comma, cod. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, commi primo e terzo, Cost.

I.4.1. Con **sentenza numero 44 del 2026, depositata il 31 marzo 2026**, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-*bis*, terzo comma, n. 3), cod. pen., nella parte in cui prevede che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto tentato previsto dall'art. 629, primo comma, cod. pen.; ha altresì dichiarato l'inammissibilità delle q.l.c. dell'art. 131-*bis*, terzo comma, numero 3), cod. pen., nella parte in cui prevede che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto consumato previsto dall'art. 629, primo comma, cod. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, commi primo e terzo, della Costituzione.

I.4.2. I **giudici a quibus** (il GIP del Tribunale di Pavia e il Tribunale di Cassino) hanno sollevato q.l.c. dell'art. 131-*bis*, terzo comma, numero 3), cod. pen., nella parte in cui non consente di considerare l'offesa di particolare tenuità allorché si proceda per il delitto, consumato o tentato, di estorsione non aggravata previsto dall'art. 629, primo comma, cod. pen.

Entrambi i giudici *a quibus* sospettano che tale esclusione dal perimetro applicativo dell'esimente della particolare tenuità del fatto violerebbe l'art. 3 Cost., per disparità di trattamento rispetto al delitto, assunto a *tertium comparationis*, di rapina, per il quale, la causa di non punibilità è esclusa solamente nelle ipotesi aggravate (art. 628, terzo comma, cod. pen.). Diversamente, invece, l'esclusione per il delitto di estorsione opera sia «nella forma semplice» (art. 629, primo comma, cod. pen.) che «nella forma aggravata» (art. 629, secondo comma, cod. pen.). Il solo Tribunale di Cassino denuncia, altresì, la violazione dell'art. 27, primo e terzo comma, Cost., derivante dalla preclusione della possibilità per il giudice di qualificare il fatto come di particolare tenuità in relazione alle modalità della condotta o alla esiguità del danno o del pericolo e dall'applicazione di una pena per un fatto dotato di scarsissima offensività e di altrettanto tenue disvalore d'azione.

I.4.3. La Corte, previa riunione dei due giudizi concernenti questioni in larga misura sovrapponibili, perimetra la rilevanza delle questioni al solo delitto tentato di estorsione semplice e non aggravato, essendo invece **inammissibili per difetto di rilevanza le questioni sollevate in riferimento al delitto consumato**, in quanto in entrambi i giudizi *a quibus* si procede per tentata estorsione.

I.4.4. In prima battuta viene affrontata dapprima **la questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.**, dichiarandola **fondata** per irragionevole disparità di trattamento rispetto al delitto di rapina, assunto a *tertium comparationis*, posto che la causa di non punibilità in esame per il delitto di rapina è esclusa solamente nelle ipotesi aggravate di cui all'art. 628, terzo comma, cod. pen., mentre per il delitto di estorsione è esclusa anche nella forma non aggravata.

Se pure la costante giurisprudenza costituzionale riconosce ampia discrezionalità al legislatore nell'individuazione dell'ambito oggettivo della causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* cod. pen., resta sempre salvo il limite della manifesta irragionevolezza (*ex aliis*, sentenze n. 5 del 2026, n. 156 del 2020 e n. 207 del 2017), che in questo caso si reputa superato.

Proprio la comparazione tra il delitto di estorsione e quello di rapina evidenzia tale manifesta irragionevolezza.

La Corte segnala i diversi elementi di comunanza tra i due reati: la riconducibilità dei due delitti alla categoria dei «delitti contro il patrimonio», e, in particolare, tra quelli commessi «mediante violenza alle cose o alle persone»; la ravvisabilità dell'elemento costitutivo comune rappresentato dall'uso della violenza o minaccia, strumentale all'aggressione patrimoniale; la natura di reati plurioffensivi, che vede, accanto all'offesa al patrimonio, la lesione della libertà di autodeterminazione della persona ed eventualmente della sua stessa integrità fisica.

Il criterio distintivo tra le due ipotesi di reato viene individuato nel tipo di coazione che l'agente esercita sulla vittima, ricorrendo, nell'estorsione, una «coazione relativa (*vis compulsiva*)», mentre nella rapina una «coazione assoluta (*vis absoluta*)» (sentenza n. 86 del 2024). Il che se, in linea teorica, implicherebbe una maggiore gravità della rapina, essa è, in realtà, esclusa dalla parificazione dei minimi edittali voluta dal legislatore, che, in tal modo, dimostra di considerare i due titoli di reato omogenei quanto all'offensività astratta, sull'implicito presupposto che la libertà morale debba essere protetta non meno che la libertà fisica (ancora, sentenza n. 86 del 2024).

A ciò viene aggiunto che la stessa Corte ha già operato una "considerazione unitaria" dei due delitti allorché ha ritenuto «costituzionalmente necessaria» l'addizione, quale «valvola di sicurezza», dell'attenuante della lieve entità del fatto, estendendo, con la sentenza n. 86 del 2024, alla rapina la suddetta attenuante già prevista dalla sentenza n. 120 del 2023 per l'estorsione.

Considerazione unitaria dei delitti di rapina e di estorsione che, del resto, emerge anche dalla disciplina delle due ipotesi di reato, tanto sul piano del trattamento sanzionatorio e della latitudine della condotta, quanto sul piano processuale e dei benefici penitenziari.

I.4.5. Proprio questa **omogeneità** – attestata dall'identità dei beni giuridici tutelati, dall'essere la condotta tipica caratterizzata dall'uso della violenza o minaccia, dalla strutturazione come reati di danno e dall'identità della pena detentiva edittale – rende manifestamente irragionevole la diversa disciplina prevista, con riferimento all'esimente di cui all'art. 131-*bis* cod. pen., per il tentativo del delitto di estorsione rispetto al tentativo del delitto di rapina, ossia la previsione che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sia esclusa per l'estorsione (tentata) semplice e non, come accade per la rapina, solamente per le ipotesi aggravate, portando all'**accoglimento della questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., con l'assorbimento della censura relativa all'art. 27, commi primo e terzo, Cost.**

I.5.– Consumazione del reato e configurabilità del tentativo di rapina impropria: infondatezza della q.l.c. dell'art. 628, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui richiede che la condotta violenta o minacciosa sia tenuta «immediatamente dopo la

sottrazione», anziché «immediatamente dopo l'impossessamento», sollevate in riferimento all'art. 3 Cost.

I.5.1. Con **sentenza n. 45 del 2026, depositata il 31 marzo 2026**, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 628, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui richiede che la condotta violenta o minacciosa sia tenuta «immediatamente dopo la sottrazione», anziché «immediatamente dopo l'impossessamento», sollevate in riferimento all'art. 3 Cost.

I.5.2. Il dubbio formulato dal **giudice a quo** (Tribunale di Firenze) – chiamato a pronunciarsi su un'imputazione del reato di rapina impropria, a carico di un soggetto che, immediatamente dopo aver sottratto dai banconi espositivi del supermercato alcuni prodotti alimentari, averli occultati all'interno del proprio zaino ed essersi allontanato varcando la c.d. "uscita senza acquisti", per assicurarsi il possesso della merce sottratta adoperava violenza nei confronti di un addetto alla vigilanza e del direttore del supermercato, intervenuti per fermarlo, sottoporlo a controllo e recuperare l'eventuale refurtiva – investe la struttura del delitto di rapina cosiddetta impropria, come delineata dalla disposizione censurata, e muove dal raffronto con la rapina propria, di cui al primo comma dello stesso art. 628 cod. pen. Il rimettente osserva che le due forme di rapina si differenzerebbero con riferimento alla soglia di consumazione, che sarebbe più arretrata nella rapina cosiddetta impropria, con ricadute sulla configurazione della fattispecie tentata; con la conseguente (irragionevole) sottoposizione al medesimo trattamento sanzionatorio, a fronte di livelli diversi di aggressione al bene protetto. Infatti, la rapina impropria è consumata con la sottrazione della cosa altrui, cui segue la condotta violenta o minacciosa, senza necessità di impossessamento, neppure momentaneo, da parte dell'agente; mentre la rapina propria, in assenza di impossessamento, non raggiunge la soglia di consumazione, rimanendo al livello di tentativo.

I.5.3. La Corte ha ritenuto **non fondata questione di legittimità costituzionale dell'art. 628, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui richiede che la condotta violenta o minacciosa sia tenuta «immediatamente dopo la sottrazione», anziché «immediatamente dopo l'impossessamento», sollevate in riferimento all'art. 3 Cost.**

I.5.3.1. Dopo una breve ricostruzione normativa del reato in esame e un raffronto con la fattispecie di rapina propria, rispetto a quest'ultima si sottolinea che la fattispecie definita "impropria" si connota per il fatto che, al contrario di quella delineata al primo comma dell'art. 628 cod. pen., la violenza o la minaccia sono esercitate non per sottrarre la cosa mobile altrui, ma solo a sottrazione compiuta, nell'immediatezza di questa, e con uno scopo diverso, ovverosia assicurare il possesso della cosa, oppure garantire l'impunità dell'autore del fatto o di terze persone. L'aggressione contestuale alla persona e al patrimonio avviene, dunque, secondo una sequenza invertita rispetto alla rapina propria.

Viene ricordato che la Corte di cassazione, con la sentenza a sezioni unite penali n. 34952 del 2012, confermando l'orientamento tradizionale e maggioritario, ha affermato che la rapina

impropria si consuma con la sottrazione, in conformità alla *ratio* dell'incriminazione e alla struttura del dolo specifico – che esige un finalismo della condotta violenta o minacciosa orientato al possesso o all'impunità – senza peraltro imporre che lo scopo sia effettivamente conseguito. Con la conseguenza che si ha tentativo di rapina impropria se l'agente ricorre alla condotta violenta o minacciosa quando viene interrotta l'azione volta a sottrarre la *res*, con l'intento di conseguirne il possesso, nonostante l'azione di disturbo, o di garantirsi l'impunità. Se, invece, la sottrazione è compiuta prima della violenza o minaccia, il reato è consumato, indipendentemente dal successo dell'azione volta a consolidare il possesso della cosa o a procurare all'agente l'impunità.

I.5.3.2. Ribadito che, per costante giurisprudenza costituzionale, la definizione delle fattispecie astratte di reato è riservata alla discrezionalità del legislatore, le cui scelte sono sindacabili soltanto ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio (*ex plurimis*, sentenze n. 260 del 2022, n. 62 del 2021 e n. 136 del 2020), la Corte esclude la denunciata irragionevolezza dell'art. 628, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui, diversamente da quanto previsto nel primo comma per la rapina propria, non esige, ai fini della consumazione del reato, l'impossessamento della cosa altrui.

Per giungere a tale conclusione, viene sottolineato che – come già evidenziato dalla sentenza n. 190 del 2020 e ribadito nella successiva sentenza n. 260 del 2022 – **le due forme di rapina sono accomunate dall'elemento essenziale dell'utilizzo della violenza o minaccia in un contesto di aggressione patrimoniale, non dal grado di attuazione dell'aggressione medesima.** Nella logica del reato complesso, la definizione della fattispecie astratta della rapina impropria – che vede **l'impossessamento come ultimo e solo eventuale segmento della sequenza**, ed è pertanto consumata con la sottrazione – non risulta manifestamente irragionevole, essendo al contrario coerente con la *ratio* dell'incriminazione (comune alla rapina propria). **L'impossessamento, nella rapina impropria, può non concretizzarsi affatto**, sia per scelta dell'agente, che usi violenza o minaccia al solo scopo di garantirsi l'impunità, sia per intervento di terzi, che ne impediscano la realizzazione, e in tutte queste evenienze non è dubitabile che si sia in presenza di ipotesi di rapina impropria consumata. La fattispecie tentata rimane configurabile nei termini indicati dal già richiamato diritto vivente qualora l'agente, subito dopo avere compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla sua volontà, adoperi violenza o minaccia. E, dunque, in questa prospettiva risulta irrilevante il contesto nel quale avviene la sottrazione, se sottoposto o no a controllo dell'avente diritto, eventualmente a mezzo di videosorveglianza e personale di vigilanza. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la sottrazione, quale mera apprensione materiale della cosa altrui, senza il conseguimento del potere di disporre in autonomia neppure per un tempo minimo, non è impedita dal controllo dell'avente diritto (Cass., n. 40276 del 2024 e n. 15584 del 2021).

PARTE II. PROCEDURA PENALE

II.1. Misure cautelari: inammissibilità delle q.l.c. degli artt. 282-ter, commi 1 e 2, e 275-bis cod. proc. pen., sollevate in riferimento agli artt. 3, 13 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 2, 3, 7 e 8 CEDU.

II.1.1. Con sentenza **n. 22 del 2026, depositata il 3 marzo 2026**, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 282-ter, commi 1 e 2, e 275-bis cod. proc. pen., sollevate in riferimento agli artt. 3, 13 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 2, 3, 7 e 8 della CEDU.

II.1.2. Il **giudice a quo** (Gip del Tribunale ordinario di Bari) ha sollevato questioni di legittimità costituzionale delle predette disposizioni nella parte in cui prescrivono che l'applicazione della misura cautelare coercitiva personale del divieto di avvicinamento imponga sempre e comunque, in maniera automatica, il rispetto della distanza minima di 500 metri, nonché l'impiego delle procedure di controllo di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen. da parte della polizia giudiziaria delegata per l'esecuzione e, nel caso di verifica della non fattibilità tecnica delle richiamate procedure, l'applicazione di una ulteriore misura cautelare, anche congiunta e anche più grave. Il dubbio di legittimità costituzionale dell'automatismo previsto dalle norme censurate deriverebbe, innanzitutto, dalla ingiustificata preclusione per il giudice di qualsiasi valutazione circa l'adeguatezza e l'idoneità, rispetto al caso concreto, delle modalità di applicazione della misura cautelare in esame, nonché circa la necessità dell'applicazione di una misura cautelare più grave in caso di accertata non fattibilità tecnica delle procedure elettroniche di controllo. Sarebbero, inoltre, ravvisabili la violazione della riserva di giurisdizione prevista dall'art. 13 Cost., in quanto sarebbe impedita un'adeguata motivazione del provvedimento restrittivo della libertà personale, le cui modalità applicative sono imposte dalle disposizioni censurate; nonché la lesione del dovere che incombe sulle autorità pubbliche di instaurare un procedimento penale effettivo e tempestivo, nel cui ambito devono essere adottate misure cautelari personali a tutela della vittima, che siano di immediata applicazione, in quanto l'obbligatorietà dell'impiego delle procedure di controllo elettronico ex art. 275-bis cod. proc. pen. del rispetto del divieto di avvicinamento renderebbe quest'ultimo inapplicabile nei casi di impossibilità della verifica delle condizioni di funzionalità tecnica del dispositivo elettronico di controllo a distanza.

II.1.3. La Corte dichiara le questioni inammissibili.

II.1.3.1. In accoglimento dell'eccezione dell'Avvocatura generale dello Stato, la Consulta rileva un **difetto di motivazione in punto di rilevanza** delle questioni sollevate, posto che non risulta desumibile dall'ordinanza di rimessione se e perché il rimettente ritenga di poter e voler dare applicazione nel caso di specie alla normativa censurata.

Manca, infatti, adeguata motivazione circa le ragioni per cui, nel caso di specie, il rimettente - pur avendo rigettato la richiesta di revoca sia della misura cautelare, sia della prescrizione inerente alle modalità di controllo elettronico della medesima misura - lungi dall'aver

esaurito la sua *potestas iudicandi*, dando applicazione alla normativa censurata, con conseguente irrilevanza delle questioni sollevate, si troverebbe nella condizione di poter e voler dare ancora applicazione alla medesima normativa.

Tali lacune argomentative comportano l'inammissibilità delle questioni sollevate in linea con la costante giurisprudenza costituzionale per cui il controllo svolto in ordine alla motivazione sulla rilevanza delle questioni, pur arrestandosi sulla soglia della non implausibilità della stessa, sia quanto all'applicabilità della norma nel processo principale, sia rispetto alla possibilità, o meno, di definire quest'ultimo indipendentemente dalla soluzione della questione sollevata, comunque impone che una motivazione non implausibile venga fornita (*ex plurimis*, sentenze n. 137 del 2025 e n. 192 del 2022).

II.2. Incompatibilità a partecipare al giudizio di rinvio del giudice dell'esecuzione che si sia pronunciato o abbia concorso a pronunciare ordinanza sull'istanza di revoca di sentenze irrevocabili di condanna per *bis in idem*: illegittimità costituzionale degli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che, dopo l'annullamento da parte della Corte di cassazione, non possa partecipare al giudizio di rinvio il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di revoca (anche parziale) in sede esecutiva di sentenze irrevocabili di condanna emesse contro la stessa persona per il medesimo fatto, ai sensi dell'art. 669 cod. proc. pen.

II.2.1. Con sentenza n. 27 del 2026, depositata il 10 marzo 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lett. a), del cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedono che, dopo l'annullamento da parte della Corte di cassazione, non possa partecipare al giudizio di rinvio il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di revoca (anche parziale) in sede esecutiva di sentenze irrevocabili di condanna emesse contro la stessa persona per il medesimo fatto, ai sensi dell'art. 669 del medesimo codice.

II.2.2. **Il giudice a quo** (Tribunale di Milano), trovandosi a valutare in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione, dopo aver concorso a pronunciare ordinanza di rigetto della richiesta di revoca in sede esecutiva di sentenza irrevocabile di condanna emessa contro la stessa persona per il medesimo fatto, e ritenendo di trovarsi in una situazione di incompatibilità, aveva rimesso gli atti al giudice designato a decidere su tale evenienza. A seguito di nuova assegnazione del giudizio di rinvio da parte di quest'ultimo, il rimettente ha sollevato questioni di legittimità costituzionale delle sopra indicate norme, per violazione dell'art. 111, secondo comma, Cost. – assumendo che non appare terzo e imparziale il giudice (medesima persona fisica) che, dopo essersi pronunciato su una questione esprimendo un giudizio di merito (quale quello inerente all'accertamento del *bis in idem*) venga nuovamente chiamato a deciderla – e per violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'ingiustificata disparità di trattamento,

quanto al regime dell'incompatibilità del giudice, tra le fasi della cognizione e dell'esecuzione, posto che, nell'ipotesi in cui un giudice abbia deciso con sentenza in fase cognitiva sulla sussistenza del *bis in idem*, l'annullamento con rinvio della sua decisione comporta, ai sensi dell'art. 623 cod. proc. pen., l'impossibilità per quel giudice di pronunciarsi nuovamente sulla vicenda, mentre ciò non avviene se il medesimo giudizio è espresso in sede esecutiva, e dunque mediante ordinanza.

II.2.3. La Consulta **ha ritenuto fondate le questioni sollevate in riferimento a entrambi i parametri costituzionali evocati** (artt. 3, primo comma, e 111, secondo comma, Cost.).

II.2.3.1. Dopo avere precisato che le questioni toccano la cd. "**incompatibilità verticale**", la Corte opera una sintetica ricostruzione della giurisprudenza costituzionale sul tema, ricordando, con specifico riferimento all'incompatibilità a partecipare al **giudizio di rinvio** per il giudice dell'esecuzione che abbia pronunciato l'ordinanza annullata con rinvio dalla Corte di cassazione, che, con le sentenze n. 183 del 2013 e n. 7 del 2022, è già stata dichiarata l'illegittimità costituzionale parziale degli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen.

In entrambe le occasioni, la Consulta – ribadendo il proprio costante orientamento secondo il quale le norme sull'incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento, di cui all'art. 34 cod. proc. pen., presidiano i valori della sua **terzietà e imparzialità**, attualmente oggetto di espressa previsione nel secondo comma dell'art. 111 Cost., al fine di evitare che la decisione sul merito della causa possa essere o apparire condizionata dalla «**forza della prevenzione**» (ossia dalla naturale tendenza a confermare una decisione già presa o a mantenere un atteggiamento già assunto) scaturente da valutazioni cui il giudice sia stato precedentemente chiamato in ordine alla medesima *res iudicanda* (sentenze n. 7 del 2022 e n. 183 del 2013) – ha sottolineato che l'accertamento demandato al giudice dell'esecuzione avesse caratteristiche «eccezionali», integrando un «**frammento di cognizione inserito nella fase di esecuzione penale**» (ancora sentenza n. 183 del 2013). Più precisamente – viene ricordato – tale «frammento di cognizione», nei due precedenti richiamati, è stato ravvisato ove il giudice dell'esecuzione sia chiamato a verificare la sussistenza di un medesimo disegno criminoso ovvero sia chiamato a rideterminare la pena in ragione della dichiarazione di illegittimità costituzionale che, riguardando la misura della pena edittale, rende recessivo il giudicato penale sul punto.

II.2.3.2. Tanto premesso, la Corte ricorda che il tipico provvedimento decisorio emesso dal giudice nel procedimento di esecuzione, ai sensi dell'art. 666, comma 6, cod. proc. pen., è l'ordinanza e che, in ipotesi di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione avente ad oggetto un'**ordinanza**, l'art. 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. non prescrive che il giudice debba essere diverso da quello che ha pronunciato il provvedimento annullato. È, dunque, corretta la **premessa ermeneutica** da cui muove il rimettente, secondo la quale **il giudizio di rinvio, a seguito dell'annullamento da parte della Corte di cassazione**

dell'ordinanza di rigetto o di accoglimento della richiesta di revoca, avanzata dal condannato ai sensi dell'art. 669 cod. proc. pen., possa essere celebrato innanzi allo stesso giudice (persona fisica) che ha pronunciato l'ordinanza annullata.

E, però, come sopra ricordato, anche nell'ambito del procedimento di esecuzione può verificarsi il rischio che il giudice sia esposto alla «forza della prevenzione» allorquando sia chiamato a una valutazione che travalica la stretta esecuzione del giudicato e attinge, in via eccezionale, il livello della cognizione (ancora sentenza n. 7 del 2022).

La valutazione da effettuare, ai fini dello scrutinio di legittimità costituzionale, si svolge, dunque, sul diverso piano legato alle eccezionali caratteristiche dell'intervento del giudice dell'esecuzione nell'**accertamento della eventuale violazione del divieto di *bis in idem*.**

Ebbene, tale accertamento, pur svolgendosi nella fase esecutiva, richiede valutazioni che travalicano la stretta esecuzione del giudicato (sia pure *lato sensu* intesa) delle pronunce di condanna delle quali si discute e **attingono il livello della cognizione, poiché non si tratta di un'operazione da compiere alla stregua di criteri puramente oggettivi**, ma implica valutazioni tecnico-giuridiche che, seppur ai soli fini del rispetto del *ne bis in idem*, non possono prescindere dallo scrutinio del materiale probatorio. La verifica che è chiamato a svolgere il giudice dell'esecuzione, nel decidere sull'istanza di revoca ai sensi dell'art. 669 cod. proc. pen., infatti, non si limita alla verifica dell'*idem* legale, ma comporta il confronto di tutti gli elementi costitutivi del reato, con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona; il tutto tramite l'esercizio del potere-dovere del giudice dell'esecuzione – valorizzato dalla giurisprudenza di legittimità – di interpretare il giudicato e di renderne espliciti il contenuto e i limiti, ricavando dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, che siano necessari per le finalità esecutive.

E, dunque, la decisione assunta dal giudice dell'esecuzione, integrando quel «frammento di cognizione», inserito nella fase esecutiva penale, presenta tutte le **caratteristiche di un «giudizio»** che, nel solco della giurisprudenza costituzionale, deve ritenersi **pregiudicante** «ogni sequenza procedimentale – anche diversa dal giudizio dibattimentale – la quale [...] implichi una valutazione sul merito dell'accusa» (sentenza n. 224 del 2001). E la valutazione complessiva del fatto illecito che il suddetto giudice è tenuto a compiere per verificare se sia stato violato il divieto di *bis in idem* è idonea a integrare il «secondo termine della relazione di incompatibilità [...], espressivo della **sede "pregiudicata" dall'effetto di "condizionamento"** scaturente dall'avvenuta adozione di una precedente decisione sulla medesima *res iudicanda*» (sentenze n. 183 del 2013 e n. 7 del 2022).

Parte III.

DIRITTO PENITENZIARIO E DELL'ESECUZIONE

III. 1. Isolamento disciplinare: inammissibilità delle q.l.c. degli artt. 33, comma 1, lett. b), e 39, primo comma, n. 5), ord. pen., sollevate in riferimento agli artt. 3, 15,

27, terzo comma, e 32 Cost., nonché, in via subordinata, l'art. 40 ord. pen., sollevate in riferimento agli artt. 3, 15, 27, terzo comma, e 32 Cost., nonché, in via subordinata, l'art. 40 ord. pen., sollevata in riferimento all'art. 15 Cost.

III.1.1. Con sentenza **n. 31 del 2026, depositata il 17 marzo 2026**, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 33, comma 1, lettera b), e 39, primo comma, numero 5), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) (cd. ord. pen.), sollevate in riferimento agli artt. 3, 15, 27, terzo comma, e 32 Cost., nonché le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in via subordinata, dell'art. 40 ord. pen., sollevata in riferimento all'art. 15 Cost.

III.1.2. Il **giudice a quo** (Tribunale di Firenze) sollevava le perdette questioni nel corso di un giudizio sull'imputazione di danneggiamento seguito da pericolo di incendio, ascritta a un detenuto che, trovandosi in isolamento disciplinare per esclusione dalle attività comuni, avrebbe dato fuoco al materasso e al cuscino presenti nella camera di detenzione.

Vengono prospettati dubbi di legittimità costituzionale per violazione, da parte della disciplina dell'isolamento disciplinare delineata dalle norme censurate, dei principi di proporzionalità, finalità rieducativa della pena, oltre che per lesione del diritto alla salute e delle riserve di giurisdizione e di legge a tutela della libertà di comunicazione; in via gradata, viene censurata la previsione dell'art. 40 ord. pen. della deliberazione dell'isolamento disciplinare da parte del consiglio di disciplina anziché di un organo giudiziario per violazione della riserva di giurisdizione a tutela della libertà di comunicazione. Ad avviso del rimettente, poiché il detenuto avrebbe tenuto la condotta in reazione alla misura dell'isolamento, che sentiva come insopportabile, le sollevate questioni, aventi a oggetto le norme che tale misura disciplinano, sarebbero rilevanti, sotto due distinti e sequenziali profili: ove accolte, esse porterebbero a configurare in favore dell'imputato la scriminante della legittima difesa (quanto meno putativa) ovvero l'esimente della particolare tenuità del fatto *ex art. 131-bis cod. pen.*

III.1.3. La Corte dichiara le questioni inammissibili per difetto di rilevanza.

III.1.3.1. Osserva, infatti, la Consulta che **il rimettente censura le norme dell'ordinamento penitenziario sull'isolamento disciplinare, che tuttavia egli non è chiamato ad applicare**, vertendo il giudizio principale su un'imputazione di danneggiamento. **La legittimità della sanzione disciplinare è mero antefatto dell'ipotesi di reato**, risultando giuridicamente implausibile la prospettazione del rimettente, diretta a farla, invece, rientrare nell'oggetto del suo giudizio.

III.1.3.2. Il ragionamento del giudice *a quo* – secondo cui, ove le questioni da lui sollevate fossero accolte, e fossero quindi dichiarate costituzionalmente illegittime le norme sull'isolamento disciplinare, la condotta oggetto di imputazione, ovvero il danneggiamento delle suppellettili della cella, risulterebbe scriminata per legittima difesa, quantomeno putativa – secondo la Corte non supera quel vaglio di non implausibilità della motivazione sulla rilevanza

della questione richiesto dalla propria costante giurisprudenza ai fini dell'ammissibilità delle questioni.

E ciò in quanto **tra i presupposti della scriminante di legittima difesa vi è l'inevitabilità del pericolo** (come ribadito, tra l'altro, da Corte di cassazione, quarta sezione penale, sentenza 4 luglio-29 settembre 2006, n. 32282; prima sezione penale, sentenza 25 ottobre-15 dicembre 2005, n. 45425) e, nella specie, il detenuto poteva evitare il pericolo, che alla sua salute eventualmente fosse derivato dall'isolamento, ricorrendo al magistrato di sorveglianza per ottenerne la revoca o, qualora il rimedio al malessere fosse stato urgente, chiedendo il pronto intervento dei sanitari e il ricovero in infermeria, non essendovi, dunque, alcuna necessità di dare fuoco agli oggetti in cella e, dunque, non essendo ipotizzabile la legittima difesa, neanche in forma putativa. Quest'ultima, infatti, precisa la Consulta, non può valutarsi al lume di un criterio esclusivamente soggettivo, né desumersi dal solo stato d'animo dell'agente, dovendo invece considerarsi la situazione obiettiva, in quanto la scriminante può configurarsi solo se l'erronea opinione della necessità di difendersi risulti giustificata da concreti dati di fatto (sul punto vengono richiamate Corte di cassazione, prima sezione penale, sentenze 5-25 luglio 2024, n. 30608 e 24 novembre 2009-27 gennaio 2010, n. 3464).

III.1.3.3. Non supera il vaglio di non implausibilità della motivazione sulla rilevanza neanche la prospettazione per cui la questione di illegittimità costituzionale delle norme sull'isolamento disciplinare renderebbe di **particolare tenuità** il fatto oggetto dell'imputazione di danneggiamento, che risulterebbe così non punibile, agli effetti dell'art. 131-*bis* cod. pen.

Sul punto, l'ordinamento penitenziario attribuisce al detenuto precisi rimedi giuridici per contestare la sanzione disciplinare e la stessa legittimità costituzionale delle norme sulle quali essa si fonda, restando però certamente anti-giuridica una reazione spontanea contro una percepita ingiustizia, come quella attribuita all'imputato; sicché – si sottolinea – anche ove venisse riconosciuta l'illegittimità costituzionale della disciplina sull'isolamento disciplinare, ciò non varrebbe, di per sé, a rendere di particolare tenuità il danno cagionato dal detenuto e a condurre al riconoscimento, in suo favore, della causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* cod. pen.

In disparte, poi, viene aggiunta la considerazione che, ai sensi del primo comma di quest'ultima disposizione, le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo devono essere valutate, ai fini dell'esimente, in base ai parametri di cui al primo comma dell'art. 133 dello stesso codice, quindi il disvalore del fatto deve essere misurato sulla scorta di una considerazione unitaria degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza (come chiarito da Corte di cassazione, Sezioni unite penali, sentenza 25 febbraio-6 aprile 2016, n. 13681), pur se non occorre che il giudice esamini tutti i menzionati criteri, essendo sufficiente che specifichi a quale intende riferirsi in modo decisivo (Corte di cassazione, sesta sezione penale, sentenza 8 novembre-10 dicembre 2018, n. 55107). Nessuno degli *standard* legali di tenuità del fatto riguarda, dunque, i motivi giuridici della condotta, e, del resto, altrimenti

ragionando, sarebbe di particolare tenuità ogni contestazione normativa, che deve seguire, invece, le forme previste dall'ordinamento.

PARTE IV. LEGISLAZIONE SPECIALE: a) IN GENERE.

IV.1. Reato di omessa custodia di armi per inosservanza, da parte del detentore comune, dell'obbligo di assicurarne la custodia con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica: infondatezza delle q.l.c. del combinato disposto dell'art. 20, primo comma, primo periodo, e secondo comma, della legge n. 110 del 1975, sollevate in riferimento agli artt. 24, 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 CEDU; inammissibilità delle q.l.c. aventi il medesimo oggetto, sollevate in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.

IV.1.1. La Corte costituzionale, con **sentenza n. 33 del 2026, depositata il 20 marzo 2026**, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 20, primo comma, primo periodo, e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), sollevate in riferimento agli artt. 24, 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 CEDU; inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale aventi il medesimo oggetto, sollevate in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.

IV.1.2. Il **giudice a quo** (Tribunale di Reggio Calabria), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale delle predette disposizioni, assumendo la natura generica del precetto precetto, imperniato sull'osservanza di «ogni diligenza», tale da porsi in contrasto con il principio di tassatività e determinatezza della legge penale di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., nonché, conseguentemente, con il diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost., oltre che con l'obbligo internazionale imposto dall'art. 7 CEDU di determinatezza della fattispecie criminosa. Le norme censurate si porrebbero in contrasto anche con gli artt. 2 e 3 Cost. per «totale irragionevolezza» dell'intera previsione incriminatrice, in quanto impone «astrattamente e costantemente» il dovere di osservare «ogni diligenza» nella custodia delle armi si risolverebbe in un dovere imprecisato - quindi inesigibile - che «incide negativamente ed irragionevolmente» sulla vita privata del consociato, «sullo sviluppo della sua personalità e delle quotidiane e delle complessive formazioni sociali del medesimo».

IV.1.3. La Corte, innanzitutto, respinge tutte le eccezioni di inammissibilità dell'Avvocatura generale, tranne quella **per difetto di motivazione delle questioni relative agli artt. 2 e 3 Cost., le quali vengono dichiarate inammissibili per difetto di adeguata argomentazione sull requisito della non manifesta infondatezza.**

IV.1.3.1. Nel merito, la Consulta ha dichiarato **non fondate le restanti questioni sollevate.**

Innanzitutto, vengono valorizzati, da un lato, la collocazione delle disposizioni censurate all'interno della disciplina in materia di armi comuni e oggetti atti ad offendere, la cui peculiarità trova giustificazione nella particolare natura degli strumenti considerati, idonei a compromettere beni giuridici primari - la vita umana, la sicurezza e l'incolumità pubblica - che lo Stato ha il dovere costituzionale di tutelare; dall'altro lato, lo scopo della disciplina in materia di acquisto, porto e circolazione di armi, individuato nel controllo e nella piena tracciabilità delle armi, a garanzia della sicurezza circa il loro buon uso da parte del detentore oltre che della diligente custodia in luogo idoneo, onde minimizzare il rischio che di esse si impossessino terze persone per farne un uso illecito, anche solo involontariamente (sentenze n. 208 e n. 5 del 2023).

Riprendendo la giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 109 del 2019 e n. 440 del 1993) oltre che amministrativa (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenze nn. 6565 e 3585 del 2024 e n. 9209 del 2023), viene sottolineato che «il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, un'eccezione al normale divieto di portare le armi e che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il "buon uso" delle armi stesse», tanto è vero che è rilasciato, all'esito di una articolata procedura, sulla base di «requisiti soggettivi di affidabilità particolarmente rigorosi» (sentenze n. 5 del 2023 e n. 109 del 2019).

IV.1.3.2. Tanto premesso, e ricostruita brevemente la disciplina in materia di omessa custodia di armi, attraverso la disamina degli artt. 20, commi primo e secondo, e 20-*bis* della legge n. 110 del 1975, la Corte osserva che la *ratio* delle predette disposizioni è quella di imporre che siano osservate cautele idonee a impedire che armi o esplosivi possano in qualsiasi modo venire in possesso di soggetti che non ne abbiano titolo; ciò che riflette quel particolare rigore che, con le varie leggi in materia, il legislatore ha adottato allo scopo di prevenire la circolazione incontrollata di armi e di esplosivi.

Il primo comma dell'art. 20 impone al **detentore comune di armi** che la custodia sia assicurata «**con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica**»: l'utilizzo di questa locuzione è censurato dal giudice rimettente, il quale fa derivare dalla ritenuta natura generica del precetto la violazione del principio di tassatività e determinatezza, cui sarebbe altresì collegata la violazione del diritto di difesa - stante l'impossibilità per l'imputato, in assenza di elementi costitutivi chiari e precisi, di elaborare una puntuale strategia difensiva - e del principio di prevedibilità della responsabilità penale di cui all'art. 7 CEDU.

Osserva la Consulta che, come già affermato in passato (sentenza n. 110 del 2023), pur restando ferme la centralità e l'irrinunciabilità della tassatività e della determinatezza del precetto penale, **è inevitabile che ogni enunciato normativo presenti margini più o meno ampi di incertezza circa il suo ambito di applicazione**: compito essenziale della giurisprudenza è quello di dipanare gradualmente, attraverso gli strumenti dell'esegesi normativa, i dubbi interpretativi che ciascuna disposizione inevitabilmente solleva, nel costante confronto con la concretezza dei casi in cui essa è suscettibile di trovare applicazione. Ribadisce,

inoltre, che **l'impiego di espressioni polisense, di clausole generali o di lemmi elastici o l'insorgere di contrasti interpretativi non denotano di per sé l'antitesi con il canone di determinatezza**, quando ai consociati sia comunque possibile individuare con sufficiente precisione il comportamento doveroso (sentenze n. 101 del 2025 e n.278 e n. 141 del 2019).

Proprio per questo, **la giurisprudenza costituzionale ha elaborato precisi criteri per misurare il rispetto del principio di determinatezza**, escludendone la violazione quando la descrizione complessiva del fatto incriminato consenta comunque al giudice - avuto riguardo alle finalità perseguite dall'incriminazione e al più ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca - di stabilire il significato di tale elemento mediante un'operazione interpretativa non esorbitante dall'ordinario compito a lui affidato, e, correlativamente, permetta al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara e immediata del relativo valore precettivo, così da uniformare la propria condotta alle regole e ai divieti dettati dalla legge.

Tra i criteri elaborati per verificare il rispetto del principio di determinatezza vengono, dunque, ricordati la descrizione complessiva del fatto incriminato e il contesto della disciplina in cui si inerte (sentenza n. 25 del 2019), nonché la correlazione tra la condotta vietata e il bene protetto (sentenza n. 101 del 2025), oltre che la giurisprudenza formatasi sulla disposizione indubbiata, precisando, su tale ultimo punto, che l'esistenza di un indirizzo giurisprudenziale costante assurge ad elemento di conferma della possibilità di identificare, sulla scorta d'un ordinario percorso ermeneutico, la più puntuale valenza di un'espressione normativa in sé ambigua, generica o polisensa (sentenza n. 327 del 2008).

IV.1.3.3. In applicazione di tali coordinate viene dunque **escluso il lamentato carattere di indeterminatezza del precetto**.

Innanzitutto, **le disposizioni censurate riprendono la descrizione della fattispecie colposa come delineata dall'art. 43 cod. pen., richiamando il concetto di diligenza, logicamente implicato in tutte le fattispecie criminose punibili a titolo di colpa**. Se è vero che per i reati di evento il verificarsi dello stesso rende più agevole l'individuazione delle condotte necessarie a evitarlo, sia pure sotto il profilo colposo, nei reati di pericolo, come quello in esame - in cui il problema della indeterminatezza della norma punitiva si pone in maniera più rilevante -, va valorizzata la funzione selettiva, rispetto all'area di perimetro dell'illecito, del **bene giuridico tutelato, costituito dall'interesse della sicurezza pubblica**. È proprio questa finalità sottesa alla disciplina in materia di circolazione di armi ed esplosivi - che è quella, appunto, di evitare che tali strumenti possano in qualsiasi modo venire in possesso di altri soggetti, frustrando lo scopo ultimo di prevenirne una diffusione e circolazione incontrollata, in tal modo compromettendo la protezione di altri beni giuridici come la vita e l'incolumità personale, i quali, attraverso l'uso delle armi, possono essere offesi o messi in pericolo - a rendere facilmente percepibile la condotta richiesta al detentore comune di armi.

Inoltre, tale opera di perimetrazione dell'obbligo a quest'ultimo imposto è guidata dal **contesto normativo** in cui si inserisce, ivi compresa, in particolare, la disciplina di cui al

secondo periodo del medesimo primo comma del censurato art. 20 che, per i detentori qualificati (rivenditori e collezionisti di armi), espressamente richiede cautele specifiche, quali «difese antifurto secondo le modalità prescritte dall'autorità di pubblica sicurezza», nonché la previsione di una differente ipotesi criminosa di cui a successivo art. 20-*bis*, che, stante la particolare vulnerabilità delle categorie di soggetti coinvolti, richiede cautele ancora più specifiche, per come chiarito anche dalla giurisprudenza penale.

Infine, una sorta di perimetrazione in negativo e, per converso, una definizione in positivo dell'illecito perviene dalla **giurisprudenza della Corte di cassazione**, che, da un lato, ha delimitato il generico dovere di diligenza nella custodia delle armi, posto dalla norma censurata, rispetto a quello specifico previsto dalle predette contigue fattispecie di reato, e, dall'altro lato, al di là del confronto con queste ultime, ha operato una piana e sistematica perimetrazione in positivo dell'obbligo di custodia richiesto dalla normativa censurata. Ha, infatti, chiarito che essa impone che «risultino adottate cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza secondo il **criterio dell'*id quod plerumque accidit***» (tra le più recenti, Corte di cassazione, prima sezione penale, sentenza 26 settembre-21 ottobre 2025, n. 34316; in senso analogo, sentenze 2 maggio-28 luglio 2025, n. 27602; 11 maggio-24 settembre 2021, n. 35453; 11 febbraio-12 aprile 2013, n. 16609; 25 gennaio-2 marzo 2011, n. 8027). La **fisiologica differenziazione rinvenibile nella casistica giurisprudenziale** – lungi dal costituire un indice della lamentata indeterminatezza delle norme – è dovuta proprio all'esigenza di calibrare diversamente l'obbligo di diligenza in base alle «specifiche situazioni di fatto», rispetto alle quali l'obbligo di diligenza si atteggia inevitabilmente in maniera fortemente diversificata. E, d'altronde, tale opera di "adattamento" del precetto al singolo caso concreto rappresenta, in definitiva, proprio una garanzia per il destinatario del precetto medesimo, stante l'impossibilità di dettare regole generali idonee a comprendere tutta la possibile casistica e la necessità di verificare la congruità delle precauzioni caso per caso.

IV.2. Favoreggiamento della prostituzione: infondatezza delle q.l.c. dell'art. 3, primo comma, n. 8), della legge n. 75 del 1958, relativamente alla condotta di favoreggiamento della prostituzione, nella parte in cui commina la pena della reclusione «da due a sei anni» anziché «fino a sei anni» o, in subordine, nella parte in cui non prevede la possibilità di attenuare il trattamento sanzionatorio per i casi di lieve entità, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.

IV.2.1. La Corte costituzionale, con **sentenza n. 34 del 2026, depositata il 20 marzo 2026**, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, numero 8), della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), relativamente alla condotta di favoreggiamento della prostituzione, nella parte in cui commina la pena della reclusione «da due a sei anni» anziché «fino a sei anni» o, in

subordine, nella parte in cui non prevede la possibilità di attenuare il trattamento sanzionatorio per i casi di lieve entità, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., per violazione con i principi di uguaglianza-ragionevolezza e di proporzionalità della sanzione penale.

IV.2.2. Il **giudice a quo** (Tribunale di Bologna), nell'ambito di un giudizio a carico di imputati cui era contestata la condotta di «accompagnare le ragazze nei luoghi di meretricio», caratterizzata dall'«intento solidaristico» degli agenti teso a tutelare le persone offese sotto il profilo della loro sicurezza personale, lamentava l'assenza, nel regime sanzionatorio stabilito dalla disposizione censurata, della possibilità di graduare la risposta punitiva in relazione all'ampiezza del tenore letterale della stessa, con conseguente irragionevolezza e sproporzione rispetto alle circostanze di fatto del caso concreto nonché alle finalità di tutela della dignità della persona sottese alla fattispecie. Il tutto acuito dalla mancata distinzione, sul piano sanzionatorio, tra le due fattispecie di favoreggiamento e di sfruttamento della prostituzione.

IV.2.3. La Corte, rigettate le eccezioni di inammissibilità dell'Avvocatura generale dello Stato, nel merito, ha dichiarato **non fondate** le questioni sollevate.

IV.2.3.1. Esaminando le questioni sollevate in via principale, la Consulta premette che il sindacato sollecitato va focalizzato sul **principio di proporzionalità delle pene**, desumibile dal combinato disposto degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., a mente del quale il legislatore, che, pure, dispone di ampia discrezionalità in materia, deve rispettare il limite della non manifesta sproporzione della singola scelta sanzionatoria, limite da ritenere superato solo allorché la severità della pena comminata sia manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del reato. Principio di proporzionalità che – viene sottolineato –, oltre a interessare l'attività normativa, si impone anche all'opera quotidiana del giudice comune, chiamato a tradurre i precetti astratti della legge in comandi che vivono nella variegata realtà delle fattispecie concrete.

Ciò chiarito, viene esclusa la condivisibilità delle osservazioni del rimettente circa l'esigenza che la **mera condotta di accompagnamento delle prostitute**, nel contesto fattuale dallo stesso descritto, sia derubricata a fatto di minore gravità e che, per l'effetto, la previsione normativa venga rimodulata mediante l'elisione dell'attuale pena minima (con conseguente riespansione della regola generale che estende la durata della pena della reclusione a partire dai quindici giorni, ai sensi dell'art. 23 cod. pen.). Così come viene esclusa la comparazione, nel solco dell'ordinanza di rimessione, tra la fattispecie penale in esame e altre ipotesi delittuose regolate dal codice penale che non presentano significativi punti di contatto con la prima.

Per giungere a tale conclusione, la Consulta ricorda che la giurisprudenza di legittimità rinviene un'**attitudine concretamente lesiva** nella condotta dell'accompagnamento delle prostitute, intesa come «attività finalizzata a facilitare, favorire o comunque apportare un contributo determinante all'esercizio della prostituzione», «indipendentemente dal fine di lucro personale dell'agente che può anche mancare» (così, tra le tante, Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 13 marzo-24 settembre 2025, n. 31842). E, anzi, la Suprema Corte ha

chiarito che l'accompagnamento delle prostitute, nella specie, abituale, costituisce «una condotta attiva funzionalmente orientata a migliorare le condizioni organizzative per l'esercizio in concreto della prostituzione» (come di recente ha ribadito la Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 6 marzo-9 aprile 2025, n. 13825), la quale non perde il proprio intrinseco disvalore neppure qualora risulti caratterizzata, in ipotesi, da un intento protettivo nei confronti del soggetto debole, posto che, come pure è stato affermato, «la presenza sul posto a garanzia di violenze e minacce realizza la protezione necessaria» perché l'attività di prostituzione possa svolgersi (Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 29 settembre-9 novembre 1999, n. 12633).

IV.2.3.2. Da tale ragionamento consegue altresì la **non fondatezza anche delle questioni di legittimità costituzionale** sollevate in via subordinata con riferimento alla **mancata previsione della possibilità di attenuare il trattamento sanzionatorio per i casi di lieve entità**.

A tal fine la Consulta valorizza la possibilità, per il giudice, di avvalersi di altri strumenti approntati dall'ordinamento, rimessi alla sua libera valutazione, per ricondurre a proporzionalità un determinato trattamento sanzionatorio - quali, ad esempio, le circostanze attenuanti generiche, di cui all'art. 62-*bis* cod. pen., che, se pure non possono, di per sé, servire a correggere una sproporzione intrinseca dei minimi edittali (sentenza n. 63 del 2022), tuttavia svolgono pur sempre l'essenziale funzione di attribuire rilevanza, ai fini della commisurazione della sanzione, a specifiche e puntuali caratteristiche del singolo fatto di reato o del suo autore che connotano il fatto di un minor disvalore (sentenza n. 197 del 2023) -, sino a giungere, quale strumento di chiusura a sua disposizione, alla possibilità di escludere la sussumibilità nella descrizione tipica del reato di condotte incapaci di attingere la soglia di disvalore congeniale alla gravità del compasso edittale, collocandosi così in una zona in cui alla "formale" integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie astratta non corrisponde, sul piano "sostanziale", l'integrazione del nucleo di disvalore che dovrebbe caratterizzare quella fattispecie, secondo la stessa valutazione del legislatore riflessa nella misura della pena edittale» (ancora, sentenza n. 113 del 2025).

IV.2.3.4. Conclude, dunque, la Corte osservando che la latitudine della pena prevista per la fattispecie di reato in esame (che va da un minimo di due ad un massimo di sei anni di reclusione) consente al giudice di infliggere in concreto una pena del tutto proporzionata alla gravità della violazione, nell'ambito di quel largo potere di valutazione della concreta varietà del fatto riconosciutogli dal legislatore, da esercitare prendendo in considerazione tutti gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., fra cui la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo ed il luogo ed ogni altra modalità dell'azione, fermo restando che il concetto di agevolazione della prostituzione altrui (così come, del resto, quello di sfruttamento) presenta «una obiettività ben definita», anche perché acquisito da tempo nel Codice penale e sottoposto a lunga elaborazione dottrinale (sentenza n. 44 del 1964).

IV.3. Utilizzo o resa di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del reddito di cittadinanza: infondatezza delle q.l.c. dell'art. 7, comma 1, del d. l. n. 4 del 2019, come convertito, nella parte in cui punisce «con la reclusione da due a sei anni» anziché «con la reclusione da sei mesi a tre anni» o, «in subordine», «con la reclusione da sei mesi a sei anni», chiunque, al fine di ottenere indebitamente il «reddito di cittadinanza» rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.,

IV.3.1. La Corte costituzionale, con **sentenza n. 35 del 2026, depositata il 20 marzo 2026**, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui punisce «con la reclusione da due a sei anni» anziché «con la reclusione da sei mesi a tre anni» o, «in subordine», «con la reclusione da sei mesi a sei anni», chiunque, al fine di ottenere indebitamente il «reddito di cittadinanza» rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.,

IV.3.2. Il **giudice a quo** (Tribunale di Firenze), nell'ambito di un giudizio a carico di una persona imputata del reato di cui al censurato art. 7, comma 1, si duole della manifesta sproporzione della pena da esso prevista, essendo impedito al giudice di adeguare la pena sia alla gravità concreta della condotta, che, pur rientrando astrattamente nella fattispecie, può presentare un disvalore modesto, sia alla pericolosità dell'autore, che può essere ridotta o addirittura marginale; il tutto acuito dal fatto che il reato può perfezionarsi anche se il soggetto avrebbe comunque avuto diritto al reddito, ma in misura inferiore.

In secondo luogo, reputa il trattamento sanzionatorio della norma censurata manifestamente irragionevole e sproporzionato anche in relazione a quello previsto dalle fattispecie analoghe dell'indebita percezione di erogazioni pubbliche, di cui all'art. 316-ter cod. pen., e della truffa aggravata, di cui agli artt. 640, secondo comma, numero 1), e 640-bis dello stesso codice.

IV.3.3. La Corte, affermata la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale e operata una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento, nel merito, ha dichiarato **non fondate** le questioni sollevate.

IV.3.3.1. Quanto al primo gruppo di censure relativo alla **proporzionalità "intrinseca" della pena**, la Consulta rammenta innanzitutto che il proprio sindacato sotto tale profilo può e deve svolgersi entro i confini della non manifesta irragionevolezza della scelta sanzionatoria, sviluppandosi sul duplice piano della formulazione particolarmente ampia della disposizione censurata, atta a ricomprendere fattispecie significativamente diversificate sul piano

criminologico e del tasso di disvalore, e dell'asprezza del minimo edittale (fra le più recenti, sentenze n. 202 e n. 83 del 2025 nonché n. 91 del 2024).

Alla luce di tali richiamate coordinate giurisprudenziali, viene dunque **esclusa l'intrinseca sproporzione della pena** della reclusione da due a sei anni, prevista dalla disposizione censurata. Innanzitutto, la fattispecie ivi considerata non è delineata in termini ampi e indeterminati, tali da includere nel proprio ambito applicativo ipotesi notevolmente dissimili sul piano criminologico e significativamente differenziate nel tasso di disvalore, posto che le condotte sanzionate risultano fortemente tipizzate e presentano una **latitudine circoscritta**, legata allo specifico procedimento volto all'ottenimento del beneficio del reddito di cittadinanza. Inoltre, il **minimo edittale** di anni due di reclusione, previsto dal censurato art. 7, comma 1, pur costituendo una sanzione severa per le condotte contemplate da tale disposizione, **non viene ritenuto irragionevolmente aspro** e pertanto manifestamente sproporzionato.

IV.3.3.2. Quanto al secondo gruppo di censure, svolte sul piano della comparazione esterna, la Corte esclude che le fattispecie evocate dal rimettente quale **tertia comparationis** rispettino quanto richiesto dalla costante giurisprudenza costituzionale che reputa improponibile la comparazione tra **fattispecie normative non omogenee** (sentenze n. 90 del 2025, n. 120 del 2023, n. 156 del 2020, n. 282 del 2010 e n. 161 del 2009).

IV.3.3.2.1. Con riferimento al raffronto con le ipotesi di **truffa aggravata**, la Corte - premesso che esso va operato considerando gli elementi caratterizzanti il reato-base della truffa ex art. 640, primo comma, cod. pen, di cui i reati evocati dal rimettente (le fattispecie di cui agli artt. 640, secondo comma, numero 1), e 640-bis dello stesso codice) costituiscono circostanze aggravanti del reato - ne esclude la possibile comparazione sulla base di una serie di considerazioni.

Quanto al reato di cui all'art. 640, secondo comma, numero 1), cod. pen., in primo luogo, nonostante la coincidenza del soggetto passivo (lo Stato, per ciò che qui interessa), sussistono, rilevanti differenze con riguardo alla tipizzazione della condotta, in quanto quella integrativa dell'ipotesi aggravata della truffa ha quali elementi caratterizzanti l'induzione fraudolenta in errore, mediante gli artifici e i raggiri, tale da determinare l'ingiusto profitto e il danno patrimoniale altrui (ossia gli elementi propri del reato-base). In secondo luogo, si atteggia diversamente la *ratio* dell'incriminazione di cui al censurato art. 7, comma 1, che è quella di contrastare l'indebita percezione del reddito di cittadinanza, ossia di una specifica misura con sue peculiari caratteristiche, mentre la fattispecie aggravata della truffa è volta a contrastare l'indebita aggressione a qualsiasi elemento costitutivo del patrimonio pubblico. Da ciò consegue la disomogeneità sul piano dell'offensività delle fattispecie, stante la diversa gradazione sul piano del disvalore delle varie condotte riconducibili al reato di truffa aggravata e della sua maggiore latitudine applicativa.

Quanto al reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., la Corte, in primo luogo, rileva che - ferme le differenze derivanti dall'inclusione nella disposizione codicistica degli elementi del reato-base

della truffa (che già potrebbe condurre dubitare dell'omogeneità dei reati) - effettivamente sussiste una parziale coincidenza per ciò che concerne l'oggetto materiale del reato e il bene giuridico tutelato. E però, prosegue la Consulta, a rendere inadatto tale delitto a rappresentare idoneo elemento comparativo si pone l'elevata cornice edittale per esso prevista (reclusione da due a sette anni), che risulta più severa anche di quella disposta dal censurato art. 7, comma 1. Anche a voler ritenere l'omogeneità delle due fattispecie, il giudizio di comparazione, finalizzato a valutare la non manifesta irragionevolezza della dosimetria sanzionatoria, deve essere condotto avendo come riferimento la cornice edittale delle due fattispecie incriminatrici, per come è normativamente definita, perché è questa a esprimere il disvalore che astrattamente il legislatore ha riconosciuto a quelle determinate condotte; non potendo assumere rilievo, come invece vorrebbe il rimettente, il fatto che per il reato aggravato di cui all'art. 640-*bis* cod. pen. la pena potrebbe essere in concreto più bassa, all'esito di un eventuale giudizio di equivalenza o prevalenza delle circostanze attenuanti.

IV.3.3.2.2. Con riferimento al raffronto con il **reato di delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato** di cui all'art. 316-*ter* cod. pen., la Consulta sottolinea, rispetto alla fattispecie di cui al censurato art. 7, comma 1, una diversità in ordine al momento consumativo e all'elemento soggettivo (rispettivamente reato di evento e a dolo generico, il primo, e reato di pericolo concreto e a dolo specifico, il secondo), nonché la previsione della soglia di punibilità nell'art. 316-*ter* cod. pen., al di sotto della quale le condotte sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria.

Reputa, del resto, insufficiente a condurre a una valutazione in termini di manifesta irragionevolezza della differenza nel trattamento sanzionatorio prevista dalle due fattispecie la loro assimilabilità sotto il duplice profilo della tipizzazione delle condotte (entrambe punendo la produzione di documenti falsi o attestanti cose non vere o il silenzio antidoveroso) e del bene tutelato (ossia il patrimonio dell'ente erogante). E ciò in quanto, l'art. 316-*ter* cod. pen. può abbracciare anche condotte volte all'indebito ottenimento di erogazioni *una tantum* e di minore entità, anche inferiori agli importi mediamente attribuiti per il reddito di cittadinanza; il che giustifica il diverso, inferiore, minimo edittale (pari a sei mesi) e, per l'altro e di conseguenza, mette in discussione la possibile comparazione per fondare la valutazione di manifesta sproporzione della cornice sanzionatoria della disposizione censurata rispetto a un istituto con sue peculiari caratteristiche (trattandosi di un contributo periodico riconosciuto che costituiva un'«integrazione del reddito familiare»).

IV.3.3.3. Rileva, in chiusura la Corte che proprio le caratteristiche del **beneficio** in esame – **di larga applicazione e di facile accesso** – fondano una ulteriore e non manifestamente irragionevole giustificazione nella necessità di prevedere una sanzione dotata di adeguata efficacia dissuasiva.

PARTE V. LEGISLAZIONE SPECIALE: b) IMMIGRAZIONE.

V.1. Permanenza nel CPR fino alla decisione sulla convalida dell'ulteriore provvedimento di trattenimento eventualmente adottato dal questore, nel caso di mancata convalida del provvedimento di trattenimento adottato nei confronti del richiedente che abbia presentato domanda di protezione internazionale in un centro di cui all'art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998: inammissibilità delle q.l.c. dell'art. 6, comma 2-bis, del d.lgs. n. 142 del 2015, introdotto dall'art. 1, comma 2-bis, lett. a), del d.l. n. 37 del 2025, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 5 CEDU, all'art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti umani e all'art. 9 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, nonché in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 CDFUE.

V.1.1. Con sentenza **n. 40 del 2026, depositata il 27 marzo 2026**, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale), introdotto dall'art. 1, comma 2-bis, lettera a), del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37 (Disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2025, n. 75, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 5 CEDU, all'art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, e all'art. 9 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966, nonché in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

V.1.2. Il **giudice a quo** (Corte di cassazione) ha sollevato questioni di legittimità costituzionale delle predette disposizioni, nella parte in cui, **nel caso di mancata convalida del provvedimento di trattenimento adottato**, ai sensi del comma 3 del predetto art. 6 nei confronti del richiedente che abbia presentato domanda di protezione internazionale in un centro di cui all'art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, prevede che **il predetto permanga nel centro fino alla decisione sulla convalida dell'ulteriore provvedimento di trattenimento eventualmente adottato dal questore.**

La questione si riferisce alla disciplina che consente il trattenimento di chi, dopo essere stato trattenuto in un centro di cui all'art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in forza di provvedimento questorile di trattenimento già convalidato nell'ambito della procedura di rimpatrio, abbia presentato domanda di protezione internazionale, a seguito della quale il questore abbia adottato un nuovo provvedimento di trattenimento, ai sensi dell'art. 6, comma

3, d.lgs. n. 142 del 2015, sul presupposto che la domanda sarebbe stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione dell'espulsione, ma tale secondo provvedimento non sia stato convalidato; e precisamente, alla disciplina che consente il trattenimento dopo la non convalida fino all'adozione di un eventuale ulteriore provvedimento di trattenimento per la sussistenza dei presupposti previsti dai commi 2 e 2-bis dell'art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015, quali il pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica o il rischio di fuga.

V.1.3. La Corte, dopo la ricostruzione del complesso quadro normativo di riferimento, **dichiara le questioni inammissibili.**

V.1.3.1. In accoglimento dell'eccezione dell'Avvocatura generale dello Stato, la Consulta rileva un **difetto di rilevanza delle questioni sollevate**, posto che il giudizio *a quo* ha ad oggetto unicamente la **valutazione dei presupposti di legittimità del provvedimento della Corte di appello di convalida dell'ultimo trattenimento** e non, invece, la valutazione sulla legittimità della permanenza nel centro nel lasso di tempo compreso tra la mancata convalida del provvedimento questorile di trattenimento disposto per la pretestuosità della domanda di protezione internazionale e l'adozione di quello successivo di trattenimento a norma del combinato disposto dei commi 2 e 2-bis dell'art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015.

Né – prosegue la Corte – supera la soglia di implausibilità (cui secondo la costante giurisprudenza costituzionale è confinato il vaglio sulla motivazione del giudice *a quo* in punto di rilevanza delle questioni prospettate) l'argomento della Corte rimettente, secondo cui il giudizio di convalida del trattenimento avrebbe ad oggetto anche la privazione di libertà prevista *ex lege* per il periodo precedente all'adozione dello stesso provvedimento da convalidare, che si sarebbe inscindibilmente saldata, in forza della previsione censurata, a quella successiva al provvedimento. E ciò in quanto il giudizio di convalida, previsto dalla normativa applicata nel giudizio *a quo* in diretto adempimento del dettato costituzionale, ha strutturalmente ad oggetto la verifica della sussistenza nel caso concreto dei presupposti eccezionali di necessità e urgenza, indicati tassativamente dalla legge (ordinaria), in presenza dei quali l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori restrittivi della libertà personale (art. 13, terzo comma, Cost.). Esso non ha, invece, ad oggetto la verifica della legittimità costituzionale di una restrizione della libertà personale derivante, secondo la stessa ipotesi ricostruttiva del giudice *a quo*, direttamente dalla legge, e precedente la stessa adozione del provvedimento della cui legittimità si discute in quel giudizio.

V.1.3.2. Pur a fronte della rilevata inammissibilità della questione di costituzionalità, in chiusura la Consulta, riprendendo quanto già osservato nella sentenza n. 275 del 2017, a proposito della materia contigua del respingimento dello straniero alla frontiera, evidenzia la **necessità di un intervento del legislatore** finalizzato a rivedere la normativa in materia.

Partendo dalla legittimità dell'obiettivo perseguito dal legislatore – volto a evitare che la mera presentazione della domanda di protezione internazionale determini l'automatica cessazione del trattenimento già convalidato nell'ambito della procedura di rimpatrio,

specialmente quando il richiedente abbia commesso gravi reati o possa sottrarsi all'espulsione se lasciato in libertà – viene però messa in evidenza la necessità di perseguire tale obiettivo con modalità pienamente conformi al diritto dell'Unione e all'esigenza di tutela della libertà personale desumibile dall'art. 13 Cost., che condiziona a stringenti regole procedurali le possibili limitazioni nei confronti di cittadini e stranieri, a garanzia contro possibili arbitri dell'Autorità di pubblica sicurezza, dell'Autorità giudiziaria e dello stesso legislatore.

Il redattore: Francesca Della valle

Il Vice Direttore
Antonio Corbo

Il Direttore
Alberto Giusti